



CLAUDIA TROISI

Diritti e doveri nelle unioni civili

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Diritti e doveri dell’unione civile. – 2.1. Esclusione del dovere di fedeltà. – 2.2. Dovere di assistenza, coabitazione e contribuzione. - 3. L’indirizzo della vita familiare. – 4. Regime patrimoniale nell’unione civile. – 5. Estensione di istituti civilistici. Gli ordini di protezione. - 5.1. Istituti a tutela degli incapaci nell’unione civile. – 5.2. Annullamento del contratto per violenza. - 5.3. Indennità da rapporto di lavoro. - 5.4. La sospensione della prescrizione. - 5.5. L’obbligo di prestare gli alimenti. - 5.6. Successioni. – 6. Disciplina dello scioglimento dell’unione civile.

1. La legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge Cirinnà), intitolata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina delle unioni civili tra omosessuali, quale specifica formazione sociale¹, nonché la disciplina delle convivenze di fatto, sia etero che omosessuali.

Con l’entrata in vigore di suddetta riforma, si apre uno scenario complesso nel quale si potranno verificare quattro diverse situazioni: il matrimonio, che presuppone un’unione tra persone di sesso diverso; l’unione civile tra persone dello stesso sesso; la convivenza di fatto, registrata all’Anagrafe (sia tra persone dello stesso sesso che di sesso diverso); la convivenza di fatto non registrata.

Con l’approvazione della legge 76/2016, l’Italia si allinea agli altri ordinamenti europei ed extraeuropei che riconoscono e prevedono una regolamentazione dei legami stabili eterosessuali e omosessuali, raggiungendo un importante traguardo in materia di riconoscimento dei diritti civili².

Le unioni civili, dunque, riguardano solamente persone dello stesso sesso, che in Italia non possono sposarsi ma che desiderano regolamentare la loro unione con un vincolo molto simile a quello matrimoniale, che comporta il riconoscimento di alcuni diritti e doveri.

¹ Cass., sent. 138/2010.

² L. GUAGLIONE, *La nuova legge sulle unioni civili e convivenze*, Roma, 2016, p. 63 ss.



L'istituto dell'unione civile, così come il matrimonio, trova il suo fondamento nei principi costituzionali, in forza non già dell'art. 29 cost., bensì degli artt. 2 e 3 cost., relativi ai diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e all'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso. Si tratta, cioè, di un istituto diverso dal vincolo nuziale, non è equiparato al matrimonio civile negli aspetti formali e non prevede una cerimonia né adempimenti preliminari, ma tende a ricreare una regolamentazione analoga al matrimonio in relazione ai diritti e doveri che devono ispirare la vita di coppia.

2. L'art. 1, comma 11 della legge 76/2016 stabilisce i diritti e doveri derivanti dall'unione civile tre persone dello stesso sesso, che caratterizzano il nuovo istituto e che gli attribuiscono un particolare valore morale e sociale. La norma riproduce pedissequamente l'art. 143 c.c., che disciplina i diritti e doveri dei coniugi, ad eccezione del dovere di collaborazione e dell'obbligo di fedeltà.

Il testo della norma prevede, precisamente, che *«con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni»*.

In una prima versione³, il disegno di legge prevedeva l'applicazione per intero degli articoli del c.c., che disciplinano i diritti e i doveri reciproci dei coniugi⁴, alle unioni civili; tuttavia, in adesione alla critica di una eccessiva equiparazione delle unioni civili al trattamento del matrimonio, il testo del disegno di legge fu successivamente modificato, con la previsione di alcune differenze rispetto alla disciplina dettata per il matrimonio, per demarcarne i contorni di alterità.

Altra differenza con il corrispondente art. 143 c.c. in materia di unione matrimoniale è l'utilizzo di una perifrasi (persone dello stesso sesso) al posto del termine "coniugi", dal momento che la nuova legge non ha coniato un termine alternativo a "coniuge" per definire i componenti dell'unione civile. Ciò, verosimilmente, allo scopo di creare un istituto analogo ma diverso rispetto al matrimonio, nel tentativo di creare un compromesso tra sensibilità politiche differenti, pur lasciando all'istituto matrimoniale un ruolo di maggiore istituzionalità⁵.

³ Marzo 2015.

⁴ Mi riferisco agli artt. 143, 145, 146, 147, 148, 342 *bis*, 342 *ter*, 417, 426 e 429 c.c.

⁵ B. DE FILIPPIS, *Unioni civili e contratti di convivenza*, Padova, 2016, p. 182 ss.



Inoltre, si nota l'omissione nel titolo del comma 11 del termine "reciproci" riferito ai diritti e doveri derivanti dall'unione civile, termine invece presente nel titolo dell'art. 143 c.c. (rubricato, appunto, "diritti e doveri reciproci dei coniugi"); non pare, tuttavia, che tale omissione assuma un rilievo sostanziale posto che nel testo del comma 11 è poi espressamente sottolineata la reciprocità dei diritti e doveri nascenti dall'unione civile.

Anche l'inciso finale del comma 11 riproduce il contenuto dell'art. 143, comma 3, c.c., ma il riferimento al dovere dei coniugi di contribuire secondo capacità e possibilità ai "bisogni della famiglia" è sostituito dal meno impegnativo riferimento ai "bisogni comuni". Allo stesso modo, nel comma 12 il dovere di fissare la "residenza della famiglia" (art. 144 c.c. in relazione al matrimonio) si traduce nel dovere di fissare la "residenza comune".

Le sia pur "politicamente" significative differenze lessicali, tuttavia, non giustificano una differenza in termini sostanziali, in relazione ai diritti e doveri, tra unione civile e matrimonio⁶. Le richiamate modifiche ed omissioni valgono, pertanto, ad evidenziare l'impostazione "paramatrimoniale"⁷ che il legislatore ha voluto imprimere anche alla riforma, in sintonia con l'assetto tradizionale dei valori esistente nel nostro ordinamento.

2.1. L'omissione del richiamo al dovere di fedeltà delle parti dell'unione civile nel comma 11 della legge 76/2016, che era invece contenuto nell'art. 3, comma 1, del disegno di legge originario, ha destato non poche perplessità.

Rimuovere la fedeltà dai diritti-doveri dell'unione omosessuale, tra i quali si sarebbe potuta inserire senza enfasi, è stato dunque un atto volutamente politico⁸.

La scelta legislativa esprime probabilmente l'intenzione di distanziare il più possibile l'unione civile dal matrimonio in ordine a una previsione di forte rilevanza simbolica, finendo con l'avallare una concezione tradizionale di superiorità dell'istituto matrimoniale.

Ciò, nella distorta prospettiva che le coppie omosessuali, pur potendo accedere al nuovo istituto delle unioni civili, non posseggono quei valori di stabilità ed

⁶ G. CASABURI, *Le unioni civili tra persone dello stesso sesso nella l. 20 maggio 2016 n. 76*, in *Il Foro italiano*, 2016, 6, p. 2252.

⁷ L. GUAGLIONE, *Op. cit.*, 2016, p. 64.

⁸ L. OLIVERO, *Unioni civili e presunta licenza d'infedeltà*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2017, fasc. 1, p. 213.



esclusività, tipiche del matrimonio, che giustificano la previsione del dovere di fedeltà, che resterebbe, dunque, caratteristica del solo istituto matrimoniale⁹.

In concreto, dunque, il legislatore ha affidato al potere di autoregolamentazione delle parti l'aspetto connesso alla lealtà reciproca nell'ambito della relazione affettiva¹⁰.

Probabilmente, sempre nella prospettiva di depotenziare l'unione civile rispetto al modello matrimoniale, si è provveduto alla rimozione di tutto ciò che ruota intorno alla sessualità, dalla consumazione alla procreazione per finire, appunto, all'infedeltà¹¹.

Tale volontà di depotenziamento dell'unione civile, che concentra sulla fedeltà tutti gli aspetti fisici, lasciando quelli spirituali all'assistenza morale, spiega perché l'assistenza, ma non la fedeltà, sia stata infine estesa alle coppie omosessuali, confermando implicitamente la riconduzione del *favor matrimonii* sul piano costituzionale alla funzione procreativa primaria svolta dalla famiglia legittima¹².

L'obbligo di fedeltà trova ancora la sua *ratio* nella naturale proiezione della relazione eterosessuale coniugale verso la procreazione, e la sua esclusione per l'unione civile pare ricondursi, appunto, alla volontà di escludere dal nuovo quadro normativo ogni prospettiva procreativa dell'unione civile tra persone dello stesso sesso¹³.

Resta, tuttavia, da identificare il contenuto dell'obbligo di fedeltà che ha, peraltro, subito nel corso del tempo progressive evoluzioni.

Originariamente riferito alla mera sfera sessuale, nell'antico regime la sua violazione era sanzionata civilmente e penalmente quasi esclusivamente nei confronti della moglie. Con la riforma del 1975, e con l'approdo, dunque al principio di eguaglianza dei coniugi, l'obbligo di fedeltà non solo diviene reciproco, ma viene ad essere sempre più debolmente sanzionato¹⁴.

Quanto poi al suo contenuto, esso non viene più inteso in senso meramente negativo, come obbligo di astenersi da rapporti sessuali con persone diverse dal

⁹ L. GUAGLIONE, *Op. cit.*, 2016, p. 66.

¹⁰ G. DOSI, *La nuova disciplina delle unioni civili e delle convivenze*, Milano, 2016, p. 49.

¹¹ L. OLIVERO, *Op. cit.*, 2017, fasc. 1, p. 213 ss.

¹² G. BALLARANI, *La legge sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze di fatto. una prima lettura critica*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2016, 3, p. 637.

¹³ G. BALLARANI, *Op. cit.*, 2016, 3, p. 637.

¹⁴ Per un approfondimento G. FERRANDO, *Il matrimonio*, in *Trattato Cicu-Messineo-Mengoni*, diretto da P. Schlesinger, II ed., Milano, 2015, p. 176 ss.



coniuge, ma ancor prima, in senso positivo, come dedizione fisica e spirituale di un coniuge all'altro, come impegno di fiducia e di lealtà reciproca¹⁵.

La recente giurisprudenza ha, infatti, evidenziato come il mero dovere di fedeltà sessuale viene sostituito e completato, alla luce delle linee di riforma del 1975 che tende ad esaltare l'elemento affettivo, con un dovere di fedeltà basato su un impegno globale di devozione che presuppone una comunione spirituale e materiale, del quale la fedeltà sessuale è evidentemente solo un aspetto¹⁶.

La fedeltà così ricostruita rappresenta soprattutto lealtà reciproca, e ben si armonizza con l'obbligo di mutua assistenza morale, collaborazione e sostegno in ambito affettivo, psicologico e spirituale, nel delineare una relazione in cui ciascuno partner riserva all'altro la posizione di compagno esclusivo della vita¹⁷.

In altri termini, la violazione del dovere di fedeltà incide profondamente sul rapporto di coppia, deteriorandone l'armonia e la stima reciproca (*affectio*), spesso rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza¹⁸.

La fedeltà, riguardata in questa prospettiva più ampia, non avrebbe forse bisogno di una menzione espressa, essendo caratteristica intrinseca di ogni unione familiare, dunque, sia del matrimonio, sia dell'unione civile, volti entrambi alla realizzazione di una vita comune, ad attuare il comune progetto e farlo crescere.

Ne deriva che una stabile e formalizzata vita di coppia, sia eterosessuale (con il matrimonio) che omosessuale (con l'unione civile), priva del dovere di fedeltà, inteso in senso attuale e completo, sarebbe intrinsecamente inconfigurabile e priva del suo significato ontologico¹⁹.

Pertanto, negare l'esistenza di un dovere di fedeltà, inteso nel senso sopra descritto, nell'unione civile equivale a negare ad essa la natura di stabile ed esclusivo legame affettivo di coppia, entrando in contraddizione con la funzione che il legislatore stesso ha inteso attribuire al nuovo istituto.

Per quanto riguarda l'unione civile, dunque, ben può dirsi che dalla sua costituzione derivano, al pari di quanto accade con il matrimonio, impegni di lealtà, oltre che di collaborazione, in vista del perseguimento dello scopo comune: costituire e preservare la comunione di vita in cui l'unione si sostanzia²⁰.

¹⁵ Cass. civ., sez. I, n. 8862/2012.

¹⁶ Cass. civ., sez. I, n. 17193/2011.

¹⁷ G. FERRANDO, *La disciplina dell'atto. gli effetti: diritti e doveri* (Commento a l. 20 maggio 2016, n. 76), in *Famiglia e diritto*, 2016, fasc. 10, p. 894.

¹⁸ Cass. civ., sez. I, n. 2059/2012.

¹⁹ L. GUAGLIONE, *Op. cit.*, 2016, p. 67.

²⁰ E. QUADRI, *Unioni civili: disciplina del rapporto* (Relazione al Convegno "Modelli familiari e nuovo diritto", Padova, 7-8 ottobre 2016), in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2016, 12, p. 1692.



Va ricordato, inoltre, che la presenza di altri doveri di forte contenuto, simbolico quanto concreto, come la reciproca assistenza morale e materiale, la coabitazione e dunque la fissazione di una residenza comune, la contribuzione ai bisogni comuni, l'unicità del rapporto di unione (stante il divieto di contemporaneo legame con altra persona ex art. 1, comma 4, lett. a) concorrono ad attribuire alle unioni civili quel carattere di vincolo di natura personale (ovvero non esclusivamente materiale ed economico)²¹.

Dunque, il carattere personale del rapporto, l'unicità dello stesso nonché la quotidianità del vivere insieme creano un vincolo nel quale è implicita la sussistenza di lealtà reciproca.

Non può, tuttavia, ignorarsi il dato normativo consistente nella omessa indicazione, nel comma 11 della legge 76/2016, del riferimento al dovere di fedeltà (che invece, si badi, era presente nella versione originaria del disegno di legge).

A ben vedere nell'unione civile manca, dunque, la previsione di un obbligo di fedeltà intesa nel senso più ristretto, quale fedeltà sessuale, peraltro notevolmente affievolita nel suo apparato sanzionatorio anche con riferimento al matrimonio²².

Il significato di tale omissione nell'unione civile potrebbe, peraltro, avere un significato evolutivo, stando a significare che le relazioni sessuali tra i partner escono dalla sfera di controllo da parte del diritto e vengono consegnate – ad eccezione dell'ipotesi della violenza (stante il richiamo agli artt. 342 *ter* da parte del comma 14) - per intero alla sfera privata.

In tale prospettiva, nella disciplina delle unioni civili, il diritto farebbe un passo indietro (da più parti auspicata anche per il matrimonio²³), riconoscendo la presenza di un limite oltre il quale i comportamenti non sono giudicati dal diritto e dalle sue regole ma, piuttosto, da quelle del costume, della morale, della religione²⁴, in un'ottica riconducibile ad una diversa considerazione dei rapporti tra famiglia e diritto.

2.2. Il riferimento contenuto nel comma 11 della legge 76/2016 all'obbligo di assistenza morale e materiale e di coabitazione è coincidente con la normativa dedicata al matrimonio (art. 143 c.c.).

Per assistenza morale s'intende il dovere di assicurare al partner condivisione e attenzione nella vita quotidiana e aiuto nei momenti di difficoltà.

²¹ B. DE FILIPPIS, *Op. cit.*, 2016, p. 184.

²² G. FERRANDO, *Op. cit.*, 2016, fasc. 10, p. 895 ss.

²³ Cfr. G. FERRANDO, *Op. cit.*, 2016, fasc. 10, p. 895 ss.

²⁴ B. DE FILIPPIS, *Op. cit.*, 2016, p. 112 ss.



L'obbligo di assistenza materiale ha, invece, una connotazione più concreta, legata al dovere di fornire tutto il necessario per un'esistenza libera e dignitosa²⁵.

Tale obbligo di assistenza viene valorizzato sul piano del principio di parità delle parti dell'unione, il quale implica che gli uniti si proteggano e si aiutino reciprocamente nel costante impegno volto al mutuo sostegno tanto nelle necessità quotidiane quanto nella sfera spirituale ed affettiva.

Rispetto al dovere di reciproca assistenza morale e materiale, va evidenziato che i conviventi sono pur sempre tenuti ad alimentare il rapporto con comportamenti rispettosi degli obblighi reciproci, identici a quelli previsti per i coniugi. Pertanto, i membri della coppia devono essere proiettati verso un progetto di vita comune che presuppone assistenza e protezione reciproca²⁶.

Un dovere di assistenza morale e materiale così formalizzato dovrebbe far venir meno l'esigenza di ricorrere allo strumento dell'obbligazione naturale come fonte giustificativa del consolidarsi nel patrimonio del beneficiario di attribuzioni patrimoniali effettuate spontaneamente dall'altro convivente²⁷.

L'obbligo di coabitazione, inoltre, previsto dal comma 11 della legge 76/2016, deve intendersi, al pari della disciplina relativa al matrimonio, come obbligo di non allontanarsi dal luogo di residenza familiare (o meglio "comune"), se non per periodi temporanei e per giustificate e concordate ragioni.

Invero, la previsione del dovere di coabitazione implica un contenuto essenziale inderogabile, rappresentato dalla necessità di costituire un luogo adibito a sede della vita comune della coppia. Altro, poi, è invece la considerazione che l'effettiva, costante convivenza non rappresenti connotato indefettibile di una

²⁵ B. DE FILIPPIS, *Op. cit.*, 2016, p. 185.

²⁶ F. ROMEO, *Dal diritto vivente al diritto vigente: la nuova disciplina delle convivenze. prime riflessioni a margine della l. 20 maggio 2016, n. 76*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 2016, fasc. 4, p. 667 ss.

²⁷ In giurisprudenza la reciproca assistenza tra i conviventi *more uxorio*, in quanto espressione di quei doveri morali e patrimoniali di solidarietà posti a fondamento di ogni comunità di tipo familiare, poteva dare luogo ad una obbligazione naturale. *Ex multis* Cass. 22 gennaio 2014, n. 1277; Cass. 15 maggio 2009, n. 11330. Secondo la Corte, appunto, «*le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente) configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza*».



qualsiasi unione familiare, non rappresenta, cioè, un elemento capace di mettere in discussione, qualora mancasse, la stabilità e serietà dell'unione²⁸.

Va sottolineato, sul piano sanzionatorio, che risulta applicabile alle unioni civili l'art. 146 c.c., espressamente richiamato dal comma 19, il quale prevede la sospensione dell'obbligo di assistenza morale e materiale ove il *partner*, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuti di ritornarvi.

L'ultimo periodo del comma 11 della legge 76/2016 prevede l'obbligo a contribuire ai bisogni comuni (non già della "famiglia", come già anticipato) per entrambe le parti, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.

L'obbligo di contribuzione sottolinea l'aspetto solidaristico dell'unione, dovendo entrambe le parti apportare quanto necessario e fare quanto è nelle proprie possibilità e capacità per rendere possibile la realizzazione del comune progetto di vita²⁹.

Anche nell'unione civile, come nella disciplina del matrimonio, l'obbligo di contribuzione è ripartito secondo criteri di proporzionalità e di equivalenza tra le diverse tipologie di apporti: cioè, può trattarsi di lavoro professionale e casalingo.

Il riferimento congiuntivo e non alternativo alle due forme di lavoro può intendersi - forse oltre quelle che erano le intenzioni del legislatore - come presa d'atto che nelle famiglie attuali sempre meno vi sono rigidi criteri di divisione del lavoro tra i suoi componenti³⁰.

La determinazione in concreto delle modalità (apporti di denaro, messa a disposizione di beni, soddisfacimento diretto dei bisogni) e del *quantum* del contributo di ciascuno è affidata alla regola dell'accordo delle parti³¹.

Piuttosto, a destare qualche dubbio è la mancata previsione nella l. n. 76/2016 del dovere di *collaborazione nell'interesse della famiglia* che, invero, non si lascia ben distinguere dall'assistenza morale e materiale³², tenuto conto anche del fatto che la

²⁸ G. DE CRISTOFARO, *Le "unioni civili" fra coppie del medesimo sesso. note critiche sulla disciplina contenuta nei commi 1-34 dell'art. 1 della l. 20 maggio 2016, n. 76, integrata dal d.lgs. 19 gennaio 2015, n. 5*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 2017, 1, p. 109; L. GUAGLIONE, *Op. cit.*, 2016, p. 65.

²⁹ G. FERRANDO, *Op. cit.*, 2016, 10, p. 895 ss.

³⁰ A. FIGONE, *Matrimonio e unioni civili: differenze e analogie*, in *il Familiarista.it*, 2016.

³¹ Si ripropongono per l'unione civile le medesime questioni problematiche affrontate in relazione al matrimonio, ad esempio alla derogabilità o meno del criterio di proporzionalità, ai limiti entro cui l'accordo può operare, alla responsabilità nei confronti dei terzi per le obbligazioni che ciascuno contrae nell'interesse comune, all'efficacia *rebus sic stantibus* dell'accordo. Sul punto cfr. G. FERRANDO, *Diritto di famiglia*, Bologna, 2015, p. 71 ss.

³² F. ROMEO, *Op. cit.*, 2016, p. 668.



collaborazione costituisce il presupposto per raggiungere un accordo sulle decisioni familiari³³.

Una spiegazione plausibile di tale lacuna si potrebbe rinvenire nella volontà di negare alle unioni civili l'applicabilità della parola famiglia³⁴ - come pare suffragato dal periodo successivo nel quale si dice che i contraenti civili sono tenuti a contribuire ai bisogni "comuni" e non già ai bisogni della "famiglia", come compare nella disciplina matrimoniale³⁵.

Qualunque motivazione si adduca per spiegare tale omissione, non sembra tuttavia che il mancato riferimento all'obbligo di collaborazione attenui o renda meno rilevanti i doveri spettanti ai contraenti rispetto a quelli dei coniugi, ferma restando, in ogni caso, la presenza del dovere di contribuzione ai bisogni comuni, nonché l'obbligo di assistenza morale e materiale³⁶.

Invero, risulta complicato individuare uno spazio di operatività autonomo e definito del dovere di collaborazione, che sia scisso dall'assistenza e dalla contribuzione (e del quale costituisce, per taluno, mera specificazione), al fine dunque di attribuire un significato preciso a tale omissione per le unioni civili³⁷.

L'interpretazione più ragionevole, in coerenza con l'intero impianto della riforma specialmente nella sua versione emendata e definitiva, pare quella che attribuisca un significato meno intenso e rilevante all'entità creata dall'unione civile rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio.

3. Il comma 12, art. 1, della legge 76/2016 presenta un contenuto speculare alla rispettiva norma in materia di matrimonio, ovvero l'art. 144³⁸ c.c.

In entrambi i casi è previsto che le parti (i "coniugi" nell'art. 144 c.c.) debbano concordare tra loro l'indirizzo della vita familiare³⁹ e fissare la residenza comune, inoltre a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

³³ G. FERRANDO, *Op. cit.*, 2016, 10, p. 894.

³⁴ L. LENTI, *La nuova disciplina della convivenza di fatto: osservazioni a prima lettura*, in *Iuscivile*, 2, 2016, p. 97.

³⁵ B. DE FILIPPIS, *Op. cit.*, 2016, p. 187.

³⁶ B. DE FILIPPIS, *Op. cit.*, 2016, p. 187.

³⁷ E. QUADRI, *Op. cit.*, 2016, p. 1692.

³⁸ L'art. 144 c.c. prevede che «*I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato*».

³⁹ E' da rilevare come questa norma rappresenti l'unica ipotesi nel nuovo testo normativo in cui viene utilizzato il termine "familiare" riferito all'unione civile. Cfr. G. CASABURI, *Op. cit.*, 2016, 6, p. 2251. Per altri si tratta solo di una svista del legislatore: G. DE CRISTOFARO, *Op. cit.*, 2017, p. 108.



L'accordo riguarda, dunque, il tenore di vita della famiglia, le concrete modalità contributive dei suoi membri, i criteri di collaborazione reciproca, la residenza comune e gli altri affari della famiglia⁴⁰.

Si tratta dell'esplicazione della c.d. "regola dell'accordo", posta a presidio del principio di parità e uguaglianza, che è stata mutuata simmetricamente dalla disciplina del matrimonio, quale modalità di relazione tra le parti in corso di rapporto. Tale regola pervade il rapporto familiare come unione civile: la ricerca dell'accordo, quale diritto/dovere di autoregolamentazione concorde ed armonica della vita di coppia, è il metodo che la legge impone⁴¹ per la miglior attuazione dei diritti/doveri nascenti dall'unione e si sostanzia nell'obbligo reciproco di tenere conto del parere dell'altro, abbracciando tutti gli aspetti della convivenza. La ricerca di un'intesa è ritenuta la miglior salvaguardia della vita comune, così implicitamente costituendo ulteriori diritti/doveri proprio di siffatto rapporto⁴².

Il progetto sull'indirizzo della vita comune risponde alla logica di un progetto durevole, seppur assoggettato alla clausola generale in materia di relazioni familiari c.d. *rebus sic stantibus* e si sostanzia in un negozio personalissimo, deducibile anche per implicito dall'analisi delle circostanze consolidate, e riguarda scelte che abbracciano la comunione di vita⁴³.

Ciascuna delle parti dell'unione civile ha il potere di attuare l'indirizzo della vita familiare così stabilito; attuazione che coinvolge l'efficacia esterna e la responsabilità di ognuno verso i terzi per gli atti compiuti in esecuzione di tali intese, dando vita a problematiche analoghe a quelle sorte nell'istituto matrimoniale⁴⁴.

Il mancato riferimento alle "esigenze di entrambi e a quelle preminenti della famiglia" - che compare invece nell'art. 144 c.c. - può intendersi come una sottolineatura degli spazi più ampi di autonomia che competono alle parti dell'unione nella definizione del contenuto del loro accordo⁴⁵. Anche per le unioni civili, d'altra parte, si pongono i problemi di delimitazione delle decisioni che restano di competenza del singolo, in quanto afferenti alla sua sfera privata di libertà e

⁴⁰ L. GUAGLIONE, *Op. cit.*, 2016, p. 65.

⁴¹ F. SANTORO PASSARELLI, *Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio*, in *Commentario al diritto italiano e della famiglia*, diretto da G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, Padova, 1992, p. 520

⁴² G. FERRANDO, *Il matrimonio*, cit., Milano, 2015, p. 88.

⁴³ M. SEGNI, *Unioni civili: non tiriamo in ballo la Costituzione*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2015, II, p. 707 ss.

⁴⁴ Per approfondimenti, L. OLIVIERO, *Le obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia. Norme di legge, lacune, prassi*, Padova, 2012.

⁴⁵ G. FERRANDO, *Op. cit.*, 2016, 10, p. 894.



autodeterminazione e quelle invece che, per il fatto di coinvolgere aspetti inerenti alla vita comune, debbono essere materia di accordo⁴⁶.

La norma, inoltre, non si preoccupa di indicare i criteri in base ai quali l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune debbano essere stabiliti⁴⁷.

Tale lacuna risulta ancor più evidente laddove alle unioni civili non si applichi, per assenza di espresso richiamo, l'art. 145⁴⁸ c.c., dettato, appunto, per risolvere i conflitti che possano sorgere tra i coniugi relativamente alle decisioni riguardanti indirizzi di vita e residenza.

Giova sottolineare, infatti, che la legge del 2016 sulle unioni civili non richiama l'art. 145 c.c., sì che per tali unioni non dovrebbe trovare applicazione il rimedio previsto per i coniugi in caso di disaccordo sulla fissazione della residenza comune o su altri affari essenziali, secondo cui ciascuna delle parti, può ricorrere al giudice il quale, con provvedimento non impugnabile, potrebbe imporre la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia. La tesi della non applicabilità dell'art. 145 c.c. è corroborata dal comma 20 della legge sulle unioni civili, che esclude l'applicazione delle norme del codice civile non espressamente richiamate, confermando il principio generale che nega l'intervento del giudice in corso di rapporto ed ammettendolo solamente in caso del venir meno della vita comune⁴⁹.

La mancata previsione di specifici criteri normativi fondanti le scelte della coppia (degli uniti come dei coniugi) in relazione all'indirizzo della vita familiare e alla residenza comune costituisce una scelta ben precisa del legislatore di lasciare quanto più possibile alla piena autonomia delle parti le decisioni relative alla vita privata, non aiutandoli neanche con l'indicazione dei principi a cui ispirarsi in caso di contrasto.

Anche questa disposizione mette in evidenza l'intenzione del legislatore di sottolineare una differenza tra la famiglia fondata sul matrimonio e le unioni civili, per le quali non esiste altra soluzione ad eventuali contrasti sulle scelte relative

⁴⁶ P. RESCIGNO, *La comunità familiare come formazione sociale*, in *Matrimonio e famiglia. Cinquant'anni del diritto italiano*, Torino, 2000, *passim*.

⁴⁷ B. DE FILIPPIS, *Op. cit.*, 2016, p. 189.

⁴⁸ L'art. 145 c.c. rubricato "Intervento del giudice" prescrive, infatti, che: «*In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia*».

⁴⁹ T. AULETTA, *Co.11*, in *Le unioni civili e le convivenze: Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. 6/2017; d.lgs. 7/2017*, (a cura di) C. M. Bianca, Torino, 2018, p. 135 ss.



all'indirizzo della vita familiare e alla residenza se non quella di ricorrere allo scioglimento della stessa⁵⁰ oppure quella di agire attraverso le vie ordinarie⁵¹.

In altri termini, la mancata previsione per le unioni civili di una norma equivalente all'art. 145 c.c. sembra rappresentare l'ammissione da parte del legislatore della considerazione di un minor *favor* nei confronti della conservazione del rapporto dell'unione civile rispetto al matrimonio⁵².

Va evidenziato, da altra prospettiva, che l'art. 145 c.c. è ritenuta una disposizione anacronistica⁵³, che nell'esperienza pratica ha avuto scarsissima applicazione; cosicché, non sorprende che il legislatore del 2016 ha evitato di richiamarla⁵⁴.

4. Analogamente al matrimonio⁵⁵, il comma 13 dell'art. 1, L. 76/2016 prevede che il regime patrimoniale ordinario dell'unione civile consista nella comunione dei beni (art. 159 c.c.), fatta salva la possibilità che le parti addivengano a una convenzione patrimoniale⁵⁶; a quest'ultima si applicano le disposizioni del codice civile relative a forma (art. 162), modifica (art. 163), simulazione (art. 164) e capacità dell'inabilitato (art. 166) per la stipula delle convenzioni matrimoniali. Come per il matrimonio, resta ferma la possibilità dei *partners* di optare per il regime di separazione dei beni.

Lo stesso comma 13, sancendo l'inderogabilità per i contraenti dei diritti e doveri derivanti dalla costituzione dell'unione civile, stabilisce in tema di regime patrimoniale l'applicazione della disciplina delle sezioni II (fondo patrimoniale, artt. 167-171), III (comunione legale, artt. 177-197), IV (comunione convenzionale, artt. 210 e 211), V (separazione dei beni, artt. 215-219) e VI (impresa familiare, art. 230-bis) del libro primo, titolo VI, del codice civile⁵⁷.

⁵⁰ B. DE FILIPPIS, *Op. cit.*, 2016, p. 189.

⁵¹ G. BALLARANI, *Op. cit.*, 2016, 3, p. 636.

⁵² G. DE CRISTOFARO, *Op. cit.*, 2017, p. 109.

⁵³ G. CASABURI, *Op. cit.*, 2016, 6, p. 2252.

⁵⁴ G. FERRANDO, *Op. cit.*, 2016, 10, p. 894.

⁵⁵ C. VENUTI, *La disciplina dei rapporti patrimoniali nel d.d.l. Cirinnà*, in F. ROMEO, C. VENUTI, *Relazioni affettive non matrimoniali, riflessioni a margine del d.d.l. in materia di regolamentazione delle unioni civili e disciplina delle convivenze*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, p. 994.

⁵⁶ Sul tema del regime patrimoniale nell'unione civile vedi *amplius* O. LANZARA, *Profili patrimoniali dell'unione civile*, in *Comparazione e diritto civile*, 2017, *passim*.

⁵⁷ M. ASTONE, *I regimi patrimoniali delle unioni civili nella L. n. 76/2016: opzioni legislative e principio di non discriminazione*, in *Fam. e Dir.*, 2016, p. 902 ss.



Il regime patrimoniale vigente nell'unione civile risulta dall'apposito registro tenuto dallo stato civile. Estraendone una certificazione, se non ci sono annotazioni, significa che il regime è quello legale della comunione dei beni, in quanto, come nel matrimonio, in tale registro si annota solo l'esistenza di eventuali convenzioni e di loro eventuali modifiche⁵⁸.

Se l'unione civile si scioglie, cessa anche il regime patrimoniale (la comunione, la separazione, il fondo patrimoniale) che sia stato instaurato tra gli uniti civili. Ciò accade, ad esempio, per morte di uno degli uniti, per passaggio in giudicato delle sentenze di morte presunta di uno degli uniti, di rettificazione del sesso di uno degli uniti, di scioglimento dell'unione civile⁵⁹.

5. Il comma 14 estende alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina dell'art. 342-*ter* c.c., prevedendo la possibilità che il giudice, su istanza della parte, applichi con decreto uno o più provvedimenti relativi al cd. ordine di protezione in caso di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale di una delle parti⁶⁰. Con tale provvedimento, il giudice può ordinare all'altra parte la cessazione della condotta pregiudizievole, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante e ai luoghi di istruzione dei figli della coppia; richiede l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni di sostegno e accoglienza a donne e minori vittime di abusi e maltrattati; impone il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti adottati, rimangano prive di mezzi adeguati⁶¹.

L'obiettivo degli ordini di protezione *ex* artt. 342 *bis* e 342 *ter* c.c. è la possibilità di ottenere una tutela tempestiva, per proteggere i soggetti più deboli da comportamenti vessatori e prevaricatori difficilmente contrastabili con gli strumenti

⁵⁸ G. IORIO, *Costituzione dell'unione civile, impedimenti ed altre cause di nullità. Gli obblighi dei contraenti. Il regime patrimoniale. Lo scioglimento dell'unione civile*, in AA.VV., *Unioni civili e convivenze di fatto. L. 20 maggio 2016, n. 76*, (a cura di) M. Gorgoni, Santarcangelo di Romagna, 2016, p. 94 ss.

⁵⁹ G. OBERTO, *I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto*, in AA.VV., *La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze. Legge 20 maggio 2016 n. 76*, Torino, 2016, p. 30 ss.

⁶⁰ In tema di ordini di protezione vedi *amplius* C. TROISI, *Violenza nelle relazioni familiari*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche - Sez. Civile Aggiornamento*, 2016, *passim*.

⁶¹ G. RUSSO, *Le unioni civili*, Roma, 2018, *passim*; A. G. DIANA, *Profili sostanziali e processuali delle unioni civili. Agg. al Dpcm n. 144/2016*, Roma, 2016, *passim*.



ordinari, tramite uno strumento civilistico, aggirando la resistenza della vittima a denunciare o querelare il familiare violento⁶².

Gli ordini di protezione (indicati nell'art. 342 *ter*) costituiscono un'alternativa al corrispondente strumento penale della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare *ex* art. 282 *bis* c.p.p., rappresentando una tutela forte per l'efficacia della protezione alla vittima garantita dall'ordine di allontanamento, ma anche duttile, potendo permettere sovente la ricostruzione delle relazioni familiari, anche grazie alla previsione dell'intervento dei servizi sociali e dei centri di mediazione familiare⁶³.

Il comma 14 della L. 76/2016 riscrive autonomamente l'art. 342 *bis* c.c. precisando che, ove ricorrano le condizioni ivi descritte, il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 342 *ter* c.c.

Tuttavia tale riscrittura, lungi da costituire nuova fattispecie applicativa dei rimedi contenuti nell'art. 342 *ter* c.c., consiste piuttosto nella pedissequa ripetizione dell'art. 342 *bis* c.c. con la mera sostituzione delle parole "coniuge o altro convivente" con le parole "parte dell'unione civile"⁶⁴.

5.1. Il comma 15, art. 1, della Legge Cirinnà fissa due regole relative alle misure di protezione a favore della parte dell'unione civile priva del tutto o parzialmente di autonomia. La prima riguarda la scelta dell'amministratore di sostegno e suggerisce al giudice tutelare di preferire, ove possibile, il *partner* dell'unione civile⁶⁵. La seconda regola legittima una parte dell'unione civile a promuovere l'interdizione o l'inabilitazione dell'altra e a presentare anche istanza di revoca qualora vengano meno le cause poste a base del provvedimento. Appare opportuno rilevare che il legislatore del 2016 non ha effettuato alcun rinvio alle regole generali in materia di amministrazione sostegno (artt. 404-413 c.c.), di interdizione e di inabilitazione (artt. 414-432 c.c.)⁶⁶. Tali rimandi sarebbero stati necessari al fine di rendere concretamente applicabili le disposizioni di cui al comma 15; atteso che, in materia di convivenze di fatto, il comma 48 della stessa legge richiama l'art. 404 c.c. allorquando attribuisce al convivente di fatto la possibilità di essere nominato amministratore di sostegno. Parte della dottrina ammette la sussistenza di un

⁶² L. CARRERA, *Violenza domestica e ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in *Fam. Dir.*, 4, 2004, p. 390.

⁶³ D. DE BONIS, *Abusi familiari e ordini di protezione*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, I, 2007, p. 606 ss.

⁶⁴ B. DE FILIPPIS, *Op. cit.*, 2016, p. 201.

⁶⁵ L. QUERZOLA, *Riflessioni sulla legge in materia di unioni civili*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2016, 843 ss.

⁶⁶ E. QUADRI, *Op. cit.*, 2016, p. 1693.



richiamo implicito, data l'esistenza di una presunzione a favore della configurazione del rinvio dall'enunciato interpretando gli altri enunciati legislativi che disciplinano l'istituto⁶⁷.

Quindi, l'applicabilità e l'utilizzazione delle regole codicistiche non dovrebbe essere impedita dall'assenza di uno specifico richiamo e, anche nell'ambito dell'unione civile, l'amministratore di sostegno va nominato ricorrendo le condizioni di cui all'art. 404 c.c.⁶⁸. Analoghe considerazioni possono effettuarsi con riguardo alle ipotesi in cui venga promossa l'interdizione e l'inabilitazione. Le cause, il procedimento e la revoca del provvedimento di interdizione o inabilitazione seguono la disciplina dettata dal codice civile.

Sono legittimati a chiedere la nomina dell'amministratore di sostegno, ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c. lo stesso beneficiario, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, il tutore, il curatore, il Pubblico Ministero. In assenza di specifica indicazione, non è possibile affermare, almeno *prima facie*, che nel novero dei soggetti possa essere inclusa la parte dell'unione civile⁶⁹. Il comma 15 della novella ammette l'unito civilmente a promuovere il ricorso per l'interdizione e l'inabilitazione ma tace sull'amministrazione di sostegno⁷⁰.

Purtuttavia, escludere l'unito civilmente dai soggetti legittimati a presentare il ricorso non rappresenterebbe una interpretazione conforme alla *ratio* di una legge che tende a garantire assistenza morale e materiale tra i componenti della formazione sociale⁷¹.

Appare paradossale l'inclusione del convivente e l'esclusione dell'unito civilmente nel gruppo dei legittimati. Non soccorre quanto disposto dal comma 20 della legge, in quanto l'equiparazione tra le parti dell'unione civile e i coniugi è esclusa nelle norme del codice civile non richiamate espressamente dalla novella⁷².

⁶⁷ G. ALPA, *La legge sulle unioni civili e sulle convivenze. Qualche interrogativo di ordine esegetico*, in *Nuova Giur. Civ. Com.*, 2016, p. 1719 ss.

⁶⁸ G. BONILINI, *Trattato di Diritto di Famiglia – Vol. V: Unione civile e convivenza di fatto*, Milano, 2017, *passim*.

⁶⁹ F. TOMMASEO, *Sub art. 406*, in G. BONILINI, F. TOMMASEO, *Dell'amministrazione di sostegno*, Milano, 2008, *passim*.

⁷⁰ V. L. BALESTRA, *Unioni civili, convivenze di fatto e "modello" matrimoniale: prime riflessioni*, in *Giur. It.*, 2016, p. 1783.

⁷¹ R. MASONE, *L'amministrazione di sostegno a Modena dopo Guido Stanzani*, in *Dir. Fam. Pers.*, 2015, II, p. 800.

⁷² G. OBERTO, *I regimi patrimoniali delle unioni civili*, in *Giur. It.*, 2016, p. 1800 ss.; M. SESTA, *Unione civile e convivenze: dalla unicità alla pluralità dei legami di coppia*, in *Giur. It.*, 2016, pp. 1795-96, nota 31.



Una via percorribile potrebbe essere quella di coordinare il comma 15 della legge con le norme del codice civile sull'amministrazione di sostegno, operando, così, un'aggiornata e razionale interpretazione additiva che non comporta una vera e propria modifica del codice civile⁷³. Altra via, ancor più plausibile, sarebbe quella di annoverare tra i legittimati il *partner* dell'unione civile in quanto "persona stabilmente convivente"⁷⁴. Analoga soluzione potrebbe applicarsi anche alla richiesta di revoca del provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.

5.2. La disposizione contenuta nel comma 16, art. 1, della L. 76/2016 stabilisce che la violenza è causa di annullamento del contratto, anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

La lettura della disposizione rimanda immediatamente alla previsione dell'art. 1436 c.c., 1° co., secondo il quale la violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui⁷⁵.

Ad una prima lettura verrebbe da chiedersi come mai il legislatore abbia scelto di riscrivere il primo comma della norma sull'annullabilità del contratto concluso sotto minaccia all'interno dell'impianto della legge sulle unioni civili, quando avrebbe potuto limitarsi a modificare lo stesso art. 1436 c.c. (stante il limite posto dal co. 20 della novella⁷⁶), con l'aggiunta del riferimento all'unito civilmente⁷⁷.

Dalla lettera del co. 16, si potrebbe concludere che il legislatore abbia voluto attuare un'ulteriore estensione dei soggetti già indicati nell'art. 1436 c.c., primo comma. Infatti, il co. 16, nell'indicare chi potrebbe essere destinatario di minaccia, indica "*l'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente*" ma non solo, perché la norma specifica "unione civile costituita *dal* contraente o *da* un discendente o ascendente di lui", per cui potrebbero essere annoverati anche gli eventuali *partners* dei discendenti e degli ascendenti. Ovviamente, appare più aderente alla logica

⁷³ C. CIRAIOLO, *Co. 15*, in *Le unioni civili e le convivenze: Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs n. 5/2017; d.lgs 6/2017; d.lgs. 7/2017*, (a cura di) C. M. Bianca, 2018, Torino, p. 187.

⁷⁴ L. BALESTRA, *Op. cit.*, p. 1783; E. QUADRI, *Op. cit.*, 2016, p. 1688 ss.; G. DE CRISTOFARO, *Op. cit.*, 2017, p. 10.

⁷⁵ G. DOSI, *Op. cit.*, Milano, 2016, p. 54.

⁷⁶ Tale precisazione normativa, pur se apparentemente superflua, si rende necessaria a causa del contenuto dell'ultima parte del comma 20, il quale dichiara inapplicabile alle norme del codice civile non espressamente richiamate dalla legge 76/2016 il principio di generale estensione delle norme riguardanti il coniuge al partner dell'unione.

⁷⁷ M. SESTA, *Codice dell'unione civile e delle convivenze*, Milano, 2017, *passim*.



pensare che si sia trattato di una *ambiguità sintattica*⁷⁸ del legislatore, il quale ha sostituito la particella “di” dell’art. 1436 c.c., primo comma, con “da” nel co. 16, mutandone il senso⁷⁹. C’è comunque da dire che parte della dottrina lamenta la limitazione del novero dei soggetti di cui al primo comma dell’art. 1436⁸⁰. Infatti, secondo questo orientamento, la divergenza di trattamento voluta dal legislatore e sostanziata nei due commi dell’art. 1436 è obsoleta e non in linea con la moderna acquisita sensibilità sociale⁸¹. Non sarebbe scontata la valutazione aprioristica fatta dal legislatore di una maggiore forza della minaccia a carico solo dei soggetti di cui al primo comma del 1436 a fronte della generalità di persone e beni indicata nel secondo comma come “negli altri casi”, in quanto potrebbe essere che un soggetto sia costretto a contrarre sotto minaccia, per esempio, di avvelenamento di un pozzo comune tanto quanto di un danno a un discendente. Per tale dottrina il primo comma e, quindi, anche il co. 16 della legge 76/2001 dovrebbero essere superati e assorbiti dalla previsione del secondo comma⁸².

Riguardo all’aggressore che perpetra la minaccia, esso è necessariamente un terzo rispetto al contraente destinatario, in quanto una “autominaccia” costituirebbe un *nonsense*, ma il terzo ben potrebbe essere uno dei soggetti nominati nel co. 16, così come nel 1436 c.c., primo comma: basti pensare al caso in cui un discendente minacci il suicidio qualora il contraente non concludesse l’accordo⁸³.

In ogni caso è fuor di dubbio la volontà del legislatore di includere il *partner* dell’unito civilmente nel novero di quei soggetti che, in forza di legami empatici e affettivi, sono stati enucleati dalla generalità dei consociati e di beni, oggetto, invece,

⁷⁸ L’ambiguità sintattica del legislatore nasce dalla struttura logica degli enunciati o dal modo in cui le parole sono connesse tra di loro. Per approfondimenti: R. GUASTINI, *Le fonti del diritto e l’interpretazione*, nel *Trattato Iudica-Zatti*, Milano, 1993, p. 355.

⁷⁹ F. BARTOLINI, *Co.16*, in *Le unioni civili e le convivenze: Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. 6/2017; d.lgs. 7/2017*, (a cura di) C. M. Bianca, Torino, 2018, p. 194 ss.

⁸⁰ F. BARTOLINI, *Annullamento del contratto per minaccia contro il partner dell’unione civile: un’occasione mancata?*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 4, 2017, p. 575 ss.

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² Così M. DI BARTOLOMEO, *La violenza morale nei contratti*, Napoli, 1996, pp. 126-127, la quale sostiene una prospettiva assiologica, aperta al concreto, tesa a valutare “*caso per caso, l’incidenza della violenza sulla fattispecie concreta per comprendere se a causa della coercizione diventano irrealizzabili gli interessi sottesi?*” (alla funzione del negozio posto in essere). L’art. 1436 c.c. è indicato dall’a. quale indice della consapevolezza del legislatore, che è impossibile valutare la minaccia in sé. La disposizione potrà applicarsi solo in presenza dei requisiti di cui all’art. 1435, onde evitare il pericolo di un eccessivo soggettivismo; altrimenti “*la validità del contratto dipenderebbe dalla capacità di resistenza dei familiari del contraente?*”, il che genererebbe un’incertezza inaccettabile.

⁸³ La questione è stata affrontata solo dalla dottrina: sul punto si veda, per tutti, E. DEL PRATO, *Violenza*, in *Diritto civile*, nei *Dizionari di diritto privato*, diretto da N. Irti, Milano, 2011, p. 1850.



del comma secondo dell'art. 1436 c.c., alla cui valutazione circa l'incisività della minaccia dovrà provvedere il giudice⁸⁴.

5.3. La Legge Cirinnà, all'art. 1, co. 17, riconosce il diritto al pagamento delle indennità di legge in caso di morte del lavoratore unito civilmente.

In caso di scioglimento dell'unione civile, analogamente a quanto disposto in ipotesi di divorzio, l'attribuzione del diritto all'assegno di mantenimento comporterà, in assenza di matrimonio o di una nuova unione civile, il diritto al pagamento del quaranta per cento del T.F.R. dell'*ex partner*, maturato negli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con l'unione civile⁸⁵.

Anche per quanto riguarda il recesso del datore di lavoro, si applica la nullità nel caso in cui esso venga comunicato entro un anno dalla celebrazione dell'unione civile.

Dato l'intento di tendenziale equiparazione, quanto meno nella prospettiva dei rapporti patrimoniali, dei diritti derivanti dal rapporto matrimoniale a quelli scaturenti dall'unione civile, la legge del 2016 estende tutti i diritti conseguenti alla sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla normativa vigente, ovverosia le disposizioni in materia di permessi per l'assistenza in caso di accertata disabilità del coniuge, le disposizioni relative ai permessi in caso di lutto e di altri eventi particolari, le disposizioni in materia di trattamento economico per l'assistenza a persona affetta da disabilità accertata, le disposizioni relative la priorità a richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale per le necessità di assistenza al partner affetto da patologie oncologiche.

Si segnala, altresì, la circolare INPS n. 84 del 5 maggio 2017, con la quale vengono fornite precise istruzioni concernenti la spettanza dell'assegno per il nucleo familiare ai soggetti uniti civilmente. In tale documento, vengono specificate le fattispecie relative alla presenza di figli di una delle due parti, nati prima o durante l'unione.

5.4. L'art. 2941 c.c., n. 1, prevede la sospensione della prescrizione tra coniugi. La *ratio* della norma va cercata nella comune convinzione che sia quantomeno inopportuno prevedere che tra marito e moglie debbano essere compiuti atti

⁸⁴ M.C. VENUTI, *La regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze in Italia*, in *Politica del Diritto*, 1-2, 2016, p. 107.

⁸⁵ A. SPADAFORA, *Lo status coniugale e gli status paraconiugali tra legge e autonomia privata*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, fasc. 3, 2017, p. 1092.



interruttivi della prescrizione. Fino al 2014 vi era giurisprudenza conforme nel ritenere tale previsione inclusiva anche dei coniugi separati⁸⁶.

Per quel che riguarda le unioni civili, il comma 18 prevede espressamente che la prescrizione rimane sospesa tra le parti. Inoltre, per le unioni civili non può sorgere il dubbio se la sospensione operi anche nel periodo di separazione delle parti poiché non è stato previsto un analogo istituto⁸⁷.

In caso di scioglimento dell'unione civile, la sospensione è collegata al giudicato sullo *status* ovvero coincide con la data certificata dell'accordo di negoziazione o con la data della dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile. La prescrizione riprende a decorrere, trattandosi di sospensione e non di interruzione, con lo scioglimento e non con la comunicazione della volontà di scioglimento effettuata all'ufficiale dello stato civile, anche disgiuntamente, o con la domanda giudiziale (co. 23 e 24)⁸⁸.

5.5. In virtù dell'esplicito richiamo, operato dal comma 19 della Legge Cirinnà, alle disposizioni di cui al Titolo XIII del Libro I del codice civile, l'obbligo di prestare gli alimenti incombe sulla parte dell'unione civile rispetto all'altra che si trovi in stato di bisogno. Occorre, in primo luogo, tenere presente il fatto che la disciplina delle unioni civili è stata delineata seguendo il filo conduttore del matrimonio, giacché il legislatore del 2016 ha inteso introdurre uno strumento giuridico parallelo ad esso⁸⁹, volto a formalizzare i rapporti affettivi delle coppie *same-sex*.

In forza di tale tendenziale sovrapposibilità dei due istituti, l'applicabilità del regime degli alimenti a fronte delle eventuali esigenze di tutela della persona⁹⁰ in stato di bisogno economico trova piena giustificazione, trovando causa, detto obbligo di corresponsione delle prestazioni di assistenza materiale, nel vincolo di

⁸⁶ *Ex multis*, si veda Cass. civ. Sez. I, 4 aprile 2014, n. 7981; Cass. civ. Sez. I, 20 agosto 2014, n. 18078.

⁸⁷ G. IORIO, *Op. cit.*, 2016, p. 69 ss.

⁸⁸ L. DELL'OSTA, G. SPADARO, *Unioni civili e convivenze: tutte le novità*, Milano, 2016, *passim*.

⁸⁹ Secondo lo schema che taluni Autori hanno definito del c.d. "doppio binario" (F.D. BUSNELLI, M.C. VITUCCI, *Frammenti europei di famiglia*, in *Riv. Dir. civ.*, 2013, p. 767 ss., spec. p. 774; S. PATTI, *Le unioni civili in Germania*, in *Fam. e Dir.*, 2015, p. 958 ss., spec. p. 959). La volontà del legislatore in tal senso troverebbe conferma nella scelta (implicita) di tenere distinti i piani delle unioni formalizzate (matrimonio e unioni civili) da quello delle convivenze, trasponendo queste *dal piano del fatto a quello del diritto*; così G. BALLARANI, *Op. cit.*, 2016, p. 623 ss.

⁹⁰ T. AULETTA, *Alimenti e solidarietà familiare*, Milano, 1984, *passim*.



solidarietà familiare⁹¹ che caratterizza il rapporto di coniugio e che si estende alle parti dell'unione civile in virtù dell'art. 1, co. 11, della Legge Cirinnà.

Così, la situazione di bisogno⁹² e l'oggettiva impossibilità di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze fondamentali⁹³ divengono presupposti dell'obbligazione alimentare gravante sul *partner* in forza del vincolo solidaristico che sorge dall'unione civile, analogo, sotto questo aspetto, a quello di coniugio⁹⁴.

Pertanto, ogni questione concernente i presupposti, il contenuto e i limiti dell'obbligo alimentare nel contesto dell'unione civile sarà risolta sulla base delle regole (operazionali) già elaborate dalla giurisprudenza con riguardo all'obbligo alimentare e, segnatamente, con riferimento alla posizione del coniuge. Inoltre, non subisce alcuna deroga neppure il regime probatorio a carico di colui che si assume in stato di bisogno, il quale dovrà fornire la prova dell'impossibilità di procurarsi redditi sufficienti al proprio bisogno per circostanze a lui non imputabili⁹⁵, in considerazione della propria condizione sociale⁹⁶, mentre sarà onerato dal dimostrare la disponibilità economica del destinatario della richiesta⁹⁷.

Nel determinare con sentenza il *quantum* della corresponsione, che, comunque, sarà suscettibile di revisione al mutare delle condizioni economiche delle parti, *ex art.* 440 c.c., il giudice farà riferimento alle disponibilità economiche dell'obbligato e individuerà una somma sufficientemente idonea, tale da garantire all'alimentando una vita dignitosa⁹⁸, tenendo conto delle necessità di vitto, di alloggio e di vestiario.

Nel matrimonio, la normativa assume rilevanza nel momento in cui vi sia separazione personale senza diritto al mantenimento. Essa deve considerarsi valida

⁹¹ C.M. BIANCA, *Diritto civile*, Milano, 2017, *passim*.

⁹² Tale situazione è determinata dalla mancanza di reddito da lavoro e di sostanze patrimoniali, con riguardo a queste ultime anche la sola disponibilità di cespiti, ancorché improduttivi di reddito, determina l'esclusione dello stato di bisogno (cfr., *ex multis*, Cass., sez. II, 8 novembre 2013, n. 25248, in *italgiureweb.it*, *contra*: Cass., sez. I, 19 luglio 1965, n. 1614).

⁹³ Cfr. Cass., 8 novembre 2013, n. 25248, cit; Cass., sez. I, 30 settembre 2010, n. 20509, in *italgiureweb.it*.

⁹⁴ G. BALLARANI, *Alimenti, matrimonio dello straniero e allontanamento dalla casa familiare*, in *Le unioni civili e le convivenze: Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. 6/2017; d.lgs. 7/2017*, (a cura di) C. M. Bianca, Torino, 2018, p. 228 ss.

⁹⁵ Cfr. *ex multis*, Cass., sez. I, 11 novembre 1994, n. 9432 e Cass., sez. I, 15 marzo 1986, n. 1767, in *italgiureweb.it*.

⁹⁶ *Contra*: C.M. BIANCA, *Diritto civile, op. cit.*, p. 487, il quale ritiene irrilevante la condizione sociale dell'alimentando ai fini della determinazione del *quantum*, in ragione del principio di uguaglianza.

⁹⁷ G. TEDESCHI, *Gli alimenti*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. Vassalli, vol. III, fasc. 2, Torino, 1951, p. 494.

⁹⁸ *Ex multis*, Cass., 8 novembre 2013, n. 25248, cit.



anche in costanza di rapporto, pur vigendo, nel corso di esso, il più intenso ed assorbente obbligo di assistenza materiale, *ex art. 143 c.c. e co. 11 della novella*⁹⁹.

Nell'unione civile, in assenza di applicabilità della separazione, l'obbligo alimentare assume rilevanza anche nel periodo di tre mesi, successivo alla manifestazione, dinanzi all'ufficiale di stato civile, della volontà di scioglimento dell'unione¹⁰⁰.

Come accennato, siffatto obbligo grava sulla parte dell'unione civile nella stessa misura in cui grava sul coniuge, sebbene, a differenza di quanto delineato dall'art. 433, il co. 19 della novella non indica quale sia, nella graduatoria delle persone obbligate a prestare gli alimenti, la posizione dell'unito civilmente.

Tuttavia, dato il ruolo attribuito dalla legge al *partner* civile e vista la clausola di cui al co. 20 che corrobora l'applicabilità alle parti dell'unione civile delle disposizioni contenenti la parola "coniuge", si può agevolmente affermare che il *partner* assume un ruolo apicale nella titolarità dell'obbligo alimentare nei confronti dell'altro, alla stregua del coniuge.

Quindi, l'unito civilmente è tenuto a prestare gli alimenti all'altra parte del rapporto prima dei figli, dei genitori e dei fratelli dello stesso. Eppure, egli non è tenuto a fornire gli alimenti ai genitori del *partner*, né a riceverli da essi, in quanto dall'unione civile non derivano vincoli di affinità¹⁰¹.

Seguendo l'ordine degli obbligati di cui all'art. 433 c.c., al quarto posto si collocano genero e nuora ed al quinto suocero e suocera. Se tali rapporti fossero

⁹⁹ B. DE FILIPPIS, *Op. cit.*, 2016, p. 206 ss.

¹⁰⁰ G. IORIO, *Op. cit.*, 2016, p. 69 ss.

¹⁰¹ La soluzione è coerente con la diversità tra i due istituti del matrimonio e dell'unione civile. Quest'ultima non determina un rapporto di coniugio tra i *partners*; l'affinità (art. 78 c.c.) rispetto ai parenti è legata, allo stesso modo, al rapporto di coniugio. La soluzione del legislatore non incide sui diritti e doveri reciproci delle parti dell'unione civile e, quindi, può ritenersi costituzionalmente legittima (cfr. Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138, in *Giur. Cost.*, 2010, p. 1604, con note di R. ROMBOLI e B. PEZZINI, p. 2715 ss.; in *Foro It.*, 2010, I, c. 1361, con note di R. ROMBOLI, F. DAL CANTO, M. COSTANTINO, p. 1701 ss.; in *Giur. It.*, 2011, p. 537, con nota di P. BIANCHI; in *Giust. Civ.*, 2010, I, p. 1294; in *Fam. e Dir.*, 2010, p. 653, con nota di M. GATTUSO). *Contra*: T. AULETTA, *Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia?*, sub L. 20 maggio 2016, n. 76, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, p. 382 ss., ove si legge «La scelta non convince perché non trova riscontro nella coscienza sociale secondo la quale, col formarsi della coppia, si realizza un ingresso a pieno titolo di ciascun membro della famiglia dell'altro. Pertanto, come il coniuge diventa affine dei parenti dell'altro, non vi era ragione per precludere analogo effetto riguardo ai parenti del partner dell'unione civile, principio ormai espresso dall'art. 74 c.c. a proposito della parentela naturale». Secondo M. SESTA, *La disciplina dell'unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare*, in *Fam. Dir.*, 2016, 10, p. 885 ss., la soluzione confermerebbe che gli "effetti" dell'unione civile «sostanzialmente riguardano solo i membri della coppia che la costituiscono».



configurabili nell'unione civile, il *partner* sarebbe genero o nuora dei genitori dell'altro e, quindi, obbligato nei confronti di essi, mentre i predetti genitori sarebbero suoi suoceri e, di converso, obbligati nei suoi confronti.

Una siffatta ricostruzione non può essere accolta, poiché l'art. 78 c.c., che istituisce i legami di affinità, non viene richiamato dalla Legge Cirinnà e, dunque, in forza della clausola contenuta nel co. 20 di essa, non è applicabile¹⁰².

5.6. Il comma 21 estende ai *partner* dell'unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile; si tratta delle disposizioni: dei Capi III (Dell'indegnità) e X (Dei legittimari) del Titolo I; dell'intero Titolo II (Delle successioni legittime); dei Capi II (Della collazione) e V-*bis* (Del patto di famiglia) del Titolo IV.

Alla persona unita civilmente è attribuito il diritto a succedere al *de cuius* in qualità di legittimario. Il superstite unito civilmente ha diritto a una quota di eredità variabile in ragione del concorso con altri legittimari. Lo stesso, come il coniuge, potrà esperire l'azione di riduzione in caso di eventuale lesione dei diritti di riserva¹⁰³. All'apertura della successione, il superstite unito civilmente acquisterà il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la arredano, se di proprietà del *de cuius* o comuni. In ogni caso, avrà sempre la facoltà di rinunciare alla successione. L'unito civilmente è, oltre che legittimario, anche successore legittimo e potrà essere destinatario di successione testamentaria, qualora il testatore abbia provveduto in ordine alla parte disponibile.

Sulla materia incide la mancata previsione di un periodo di separazione personale, rilevante giuridicamente a fini successori (art. 548 c.c.), degli uniti civilmente prima dello scioglimento del vincolo. Per cui, i diritti successori cessano col cessare del vincolo¹⁰⁴.

Sono applicabili alle parti dell'unione civile le norme del codice civile sulla collazione (artt. 735 c.c. e ss.), riguardante i beni ricevuti durante la vita del *de cuius* come donazione diretta o indiretta e incidenti sulla quota di legittima¹⁰⁵.

¹⁰² B. DE FILIPPIS, *Op. cit.*, 2016, p. 206 ss.

¹⁰³ A. D. ZORZINI, *Le unioni civili. Inizio, svolgimento e fine*, Roma, 2017, *passim*.

¹⁰⁴ M. C. VENUTI, *I diritti successori della persona unita civilmente e del convivente di fatto: un confronto con il sistema tedesco*, in *Europa e Diritto Privato*, fasc. 4, 2017, p. 1241.

¹⁰⁵ M. FIORINI, *Profili di interesse notarile nello scioglimento delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76*, in *Rivista del Notariato*, fasc. 1, 2017, p. 185.



In forza della sostanziale parificazione alla posizione giuridica del coniuge superstite, l'unito civilmente avrebbe il diritto alla tumulazione nella tomba di famiglia dell'altro partner, salvo diverse determinazioni¹⁰⁶.

In ipotesi di morte del conduttore o di recesso dal contratto di locazione della casa in cui entrambi i *partners* hanno la residenza, l'unito civilmente ha diritto di succedere nel contratto.

6. I commi 22-26 della Legge Cirinnà richiamano la disciplina dettata in tema di scioglimento del matrimonio. Si noti che fra le relative cause non è menzionata quella concernente la pregressa separazione personale e neppure la “mancata consumazione”. Viene prevista, però, la possibilità di addivenire allo scioglimento dell'unione civile in conseguenza della volontà manifestata in tal senso, anche disgiuntamente, dalle parti dinanzi all'ufficiale di stato civile (con la specificazione che, in tal caso, la domanda di scioglimento potrà essere proposta solo decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di tale volontà: 24° comma). Sembra che il legislatore, con tale previsione, abbia voluto accantonare il tradizionale procedimento per lo scioglimento del matrimonio, il cd. “doppio binario” (separazione legale per un determinato lasso di tempo e successivo divorzio) e favorire un meccanismo che si fondi sulla volontà unilaterale manifestata dal *partner*¹⁰⁷.

Particolare rilevanza assume, nel contesto della crisi dell'unione, l'ipotesi della rettificazione di sesso. Secondo quanto sancito dal comma 26, la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile, simmetricamente a quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. g), L. n. 898/1970 con riguardo allo scioglimento del matrimonio¹⁰⁸. Si noti che nella normativa relativa alle unioni civili non viene specificata la necessità di una sentenza “passata in giudicato”.

Il comma 27, fa proprie le statuizioni della giurisprudenza, anche sovranazionale¹⁰⁹ e stabilisce che alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi

¹⁰⁶ L. VOLPE, *Le unioni civili e le convivenze di fatto dopo i decreti attuativi 19 gennaio 2017*, n. 5,6,7, Piacenza, 2017.

¹⁰⁷ G. SAVI, *Lo scioglimento “volontario” dell'unione civile*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, fasc. 2, 2017, p. 681.

¹⁰⁸ F. ROMEO, *Op. cit.*, 2016, pp. 665-693.

¹⁰⁹ Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170; Cass., 21 aprile 2015, n. 8097; Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sent. 16 luglio 2014, *Hämäläinen c. Finlandia*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2014, I, 1139, con nota di A. LORENZETTI e A. SCHUSTER



abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Giova sottolineare che la legge tace circa l'ipotesi inversa, qualora i componenti dell'unione civile, a seguito di una sentenza di rettificazione di sesso, intendano comunque mantenere in vita l'unione stessa¹¹⁰.

¹¹⁰ Oppure, magari, decidere di contrarre matrimonio.